

L'utilizzazione del Piano Culturale Grafico, alcune note ed esempi

Premessa

Lo strumento "Piano culturale grafico", in breve PCG, è stato realizzato da Artea secondo le specifiche previste dal Reg. UE 809/14 art. 17, che prevede la fornitura alle Aziende beneficiarie di "un modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate (il cd «modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali»)."

Il materiale di cui si parla è costituito essenzialmente da "... tutte le parcelle agricole dell'azienda,", "le aree di interesse ecologico" e in breve "... ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato."

I moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali contribuiranno, secondo il legislatore europeo, a **prevenire gli errori dei beneficiari al momento di dichiarare le superfici agricole richieste a premio** e renderanno più efficienti i controlli amministrativi incrociati.

Va pertanto ribadito che il beneficiario ha l'esclusiva responsabilità della esatta rappresentazione della sua realtà aziendale, e che su questo aspetto non esistono vincoli di alcun tipo, se non quelli individuati dal beneficiario stesso nella liceità delle conduzioni (fascicolo), in particolare non esistono obblighi di disegno addomesticato o adattato.

E' però opportuno tenere presente che alcune modalità di rappresentazione, magari messe in atto scrupolosamente e con l'idea di raggiungere una maggiore precisione, possono essere invece fonte di incomprensioni successive in fase di ammissibilità al pagamento delle parcelle agricole descritte.

Nel presente documento se ne presentano alcune casistiche a titolo di esempio e di esempio non esaustivo, volte a limitare tali difficoltà.

Il concetto di parcella

In ambito UE se si parla di parcella, non si parla di particella catastale: tutt'altro.

Più precisamente si parla di **parcella agricola**, definita dal Reg. 1306/13 art. 67 come segue:

CAPO II Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 67 Ambito di applicazione e termini usati

...

4. Ai fini del presente capo si intende per:

a) "parcella agricola": una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata;

Nell'accezione proposta dal regolamento in parola, le superfici aziendali sono suddivise per omogeneità di gruppi colturali, in funzione di due finalità:

- Lo schema di pagamento, che può essere diverso a seconda della misura richiesta a pagamento.
- Il riscontro delle parcelle agricole dichiarate tramite la “parcella di riferimento”, ovvero l’uso standard (seminativo, oliveto, vigneto, etc.) determinato per la data area geografica.

Appare comunque evidente che la modalità di rappresentazione descritta nella normativa UE cozza con una descrizione delle superfici aziendali eccessivamente frammentata, in quanto poco compatibile con il concetto di stabilità della parcella di riferimento.

Il limite dei 200 mq

Una conseguenza di tale visione è l’imposizione di un limite minimo di area per le parcelle agricole, qualora ne venga richiesta l’ammissibilità al pagamento: l’area della coltura descritta per ciascun poligono non può essere inferiore a 200 mq.

Tale limite non è un limite tecnico dello strumento, è un limite legale previsto dall’Italia in applicazione dei regolamenti U.E. per il riconoscimento di tali superfici come superfici agricole, che l’U.E. definisce come “dimensione minima della parcella agricola”:

Articolo 72 *Domande di aiuto e domande di pagamento*

1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:

- tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2;
- i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
- ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non supera tuttavia 0,3 ettari.

Sulla dimensione della parcella minima è intervenuto successivamente il Ministero delle politiche Agricole e Forestali che con il D.M. 1420/2015 ha così disposto, tenuto conto delle condizioni di particolare frammentazione fondiaria del nostro Paese:

5. Ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, seconda comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in **0,02 ettari**.

Ma al di là di questa deroga, vale il principio generale: per la UE le superfici minime non sono da considerarsi agricoltura e quindi non sono ammissibili.

Tale disposizione vale per tutte le tipologie di coltura, vite inclusa, e Schedario viticolo incluso.

Infatti lo Schedario vitivinicolo si riferisce all’art. 145 del Regolamento UE 1308/13, che però per quanto riguarda i termini tecnici e legali assume come riferimento il Reg. UE 1306/13, in quanto il Reg. 1308/13 all’art. 72 così dispone:

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Dunque senza alcun dubbio si applicano allo Schedario le disposizioni in materia di individuazione della parcella agricola, compreso la parcella agricola costituita da una coltura omogenea di vite, compresa evidentemente la superficie minima della parcella agricola.

Una facile obiezione lessicale a quanto esposto sarebbe che nelle varie norme si parla di “pagamenti” e di “domanda di aiuto”, ma evidentemente l’ipotesi di uno Schedario astratto, non valido per i pagamenti (incluso OCM), non valido per le autorizzazioni e nemmeno per le dichiarazioni di raccolta e rivendicazione non ha senso.

Va infine precisato che precedentemente questo limite non esisteva, ma la normativa europea è cambiata per facilitare i controlli ed il monitoraggio delle superfici agricole come precisato soprattutto nei Regolamenti collegati (1306/13, 640/14 art. 5, norme tecniche dettate da JRC, quale ON-THE-SPOT CHECKS ACCORDING TO ART. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 OF REGULATION (EU) NO 809/2014 art. 2.2.3).

Naturalmente questo quadro normativo potrebbe cambiare, in forza di una ulteriore ipotetica deroga emanata dal Mipaf in accordo con la Commissione, ma è ancora una evenienza tutta da riscontrare.

Le coltivazioni seminative, arboree, promiscue

In Italia esistono realtà aziendali ove insieme a superfici schiettamente seminative o con coltivazioni arboree permangono superfici miste, dove in una parcella sostanzialmente omogenea vengono coltivati vite, olivo, fruttiferi, colture seminative.

Ai fini dell’ammissibilità al pagamento è però utile sapere che per l’arboreto promiscuo con seminativi sono applicabili le seguenti regole indicate dal D.M. 6513/14:

8. *Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero massimo di alberi per ettaro di una parcella agricola a seminative che contiene alberi sparsi è fissato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 640/2014, in cinquanta.*

Per cui si suggerisce di applicare queste distinzioni:

- a) [Distinzione fra colture seminative e colture arboree](#)


Se una parcella agricola comprende sia colture seminative che colture arboree, ma la densità di piante arboree è inferiore o uguale a 50 piante/ha, tale parcella agricola è coltura seminativa.

Viceversa, qualora la densità sia maggiore, si tratta di coltura arborea.


ATTENZIONE !

La regola sopra descritta va applicata in maniera razionale, e si sottolinea che va applicata a parcelle agricole OMOGENEE di dimensioni non minimali, e valutabili bene come parcelle da una foto aerea: altrimenti si rischiano grossi errori interpretativi.

Ad esempio, una parcella di 1 ha nella quale ci siano 40 piante, può essere considerata un seminativo in questo caso:



Dove la parcella è costituita sostanzialmente da un seminativo con alberi sparsi, mentre nel caso opposto:



Sono chiaramente distinguibili due parcelle agricole, la parcella A) certamente una coltivazione arborea, la parcella B) certamente un seminativo. Dichiararla tutta insieme come seminativo tout court solo fidandosi della densità media sarebbe certamente un errore dichiarativo grossolano.

Le regole esistono, ma vanno applicate “*cum grano salis ...*”

b) Distinzione fra colture arboree mono specie e miste

A loro volta le parcelle agricole con coltivazioni arboree possono essere caratterizzate dalla presenza di una unica specie o di più specie.

Nel caso di una unica specie (non importa se con sesto regolare o meno) si parla di parcella agricola a oliveto, vigneto, frutteto, mentre nel caso di colture arboree miste l'azienda ha facoltà di dichiarare tali superfici come "COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)".

Poiché è opportuno poter dettagliare di quali colture si tratti, dopo aver salvato il poligono nel quale sono iscritte l'Azienda può dettagliare (link Dettaglio (A)) la composizione di tale promiscuo, e nel caso della vite, anche la base ampelografica ((B) maschera Aggiungi varietà), come nell'esempio descritto:

Occupazione suolo ID: 178549 Area (mq): 5977

**** Dati obbligatori**

Coltura ** COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE) [Dettaglio](#)

Varietà ** nessuna

Destinazione ** 000 Uso ** 000

Qualità

Data Iniz

Epoca di

Criteri di

Prato Pe

N.Piante

Impianto

Sesto Se

Potenzia

Tipo di a

Protezio

Apprezza

Chiedi

Dettaglio specie coltivazioni arboree - Google Chrome

artearviluppo12/anagrafe/moduli/PCG/DettaglioArboree.aspx?Ndomanda=2018DUA0000...

Occupazione suolo ID: 178549 - Area (mq): 5977

Aggiunta varietà per vite

Varietà *** Seleziona la varietà *** Perc. N. piante

Aggiungi varietà

Varietà	Sus.	Nr. piante	Perc.
<input checked="" type="checkbox"/> Ciliegolo n.[042]	60	10	5
<input checked="" type="checkbox"/> Cabernet franc n.[042]	336	200	30
<input checked="" type="checkbox"/> Chardonnay o.u.vin	541	140	40

Chiudi pannello varietà

Elenco colture

Coltura	Percentuale	Superficie
<input checked="" type="checkbox"/> ARANCIO	5,00	299
<input checked="" type="checkbox"/> AVOCADO	5,00	299
<input checked="" type="checkbox"/> Albicocco	30,00	1792
<input checked="" type="checkbox"/> Pero	10,00	598
<input checked="" type="checkbox"/> VITE	20,00	1195
<input checked="" type="checkbox"/> Oliva da trasformazione	30,00	1793
TOTALI	100	5977

Naturalmente la somma delle superfici parziali deve essere pari al totale ed al 100% della superficie.

Schedario, come funziona per i vigneti promiscui?

Nello Schedario possono essere inseriti con la DUA e con una delle Opportunità dedicate al "POTENZIALE VITICOLO - L.R. 73/17" anche le "COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)" se l'Azienda ne ha specificato il Dettaglio (VITE, vedi sopra) e la relativa Base ampelografica.


L'Azienda inoltre potrà chiedere autorizzazione da estirpo per la superficie ammissibile a vite.

Poiché nel PCG per le "COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)" non è prevista la apposizione di una specifica indicazione, in considerazione del fatto che trattasi di colture residue è previsto:

- La indicazione delle colture coinvolte (IDOccupazione)
- La cessazione di esse, con impostazione di data fine pari alla data di estirpazione

- c) Il disegno della coltura residua, con data inizio a partire dal giorno successivo
- d) L'indicazione della superficie della autorizzazione richiesta

Come segue:



Ma ho una Azienda biologica, come faccio per il PAP ?

Il D.M. 162/15, che coniuga il Piano delle coltivazioni ai sensi del Reg. UE 1306/13 per il nostro Paese, vi include il settore biologico, e dunque le regole sopra descritte sono le stesse.

E' dunque sempre possibile disegnare delle colture biologiche con superfici molto piccole, lo strumento non pone alcun limite tecnico.

E' però da tenere presente che ai fini della pagabilità ed anche della individuazione delle superfici un eccessivo frazionamento potrebbe essere controproducente.

Nel caso, l'Azienda può dichiarare nel PCG una coltivazione "generica", ad esempio SEMINATIVO, COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE o simili, indicandovi il metodo applicato, per poi successivamente dettagliare nel PAP per singola specie e produzione.